

Esente da imposta di bollo in quanto l'Associazione è iscritta al RUNTS

COMUNE DI BASELGA DI PINÉ

PROVINCIA DI TRENTO

Nr. 2418 Raccolta scritture private di data 23/04/2025.

**CONVENZIONE**

**PER LA CUSTODIA DEI CANI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO**

**COMUNALE**

Tra le parti:

- **COMUNE DI BASELGA DI PINÉ** (di seguito “Comune”), con sede in Baselga di Piné, via Cesare Battisti nr. 22, codice fiscale 00146270228, rappresentato dalla dott.ssa Tatiana Lauriola, Vicesegretario generale, la quale interviene e agisce in rappresentanza del Comune su delega del Sindaco rilasciata, ai sensi dell'art. 28 co. 3 dello Statuto comunale, con decreto nr. 13 di data 10.11.2021;

- **ASSOCIAZIONE AMICI ANIMALI PINÉ APS** (di seguito “Associazione”), con sede in Baselga di Piné, via del 26 maggio n. 10, codice fiscale 96092180221, rappresenta dal Sig. **Luca Trentini**, nato a ----- il -----, nella sua qualità di Presidente pro tempore.

Richiamata la deliberazione giuntale nr. 79 di data 03.04.2025, allegata al presente atto sub “A”, tra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue.

**Art. 1 – Finalità**

Finalità della presente convenzione è garantire, per il tempo strettamente necessario un'adeguata custodia dei cani vaganti accalappiati nel territorio del Comune di Baselga di Piné o di Comuni all'uopo convenzionati, in attesa della consegna al legittimo proprietario o dell'eventuale affidamento a canile convenzionato.

**Art. 2 - Espletamento del servizio**

	<p>Il Comune di Baselga di Piné affida all'Associazione Amici Animali Piné APS l'incarico di provvedere, dopo la cattura effettuata dalla stessa Associazione e/o consegna da parte dei Vigili del Fuoco o altri, alla cura, alimentazione e custodia dei cani vaganti accalappiati sul territorio comunale, o dei comuni eventualmente convenzionati, presso la struttura minimale di proprietà del Comune di Baselga di Piné destinata al ricovero situata presso il magazzino comunale in via del 26 Maggio a Baselga di Piné.</p>	
	<p>Il Comune delega l'Associazione a effettuare apposita segnalazione al Corpo di Polizia Locale tramite verbale d'ingresso predisposto per il riconoscimento del cane e del legittimo proprietario.</p>	
	<p>I cani possono essere trattenuti presso la struttura comunale per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle prime verifiche anagrafiche e sanitarie, come previsto dall'art. 5 del D.P.P. 20-9-2013 n. 23-125/Leg. "Regolamento recante: Disposizioni regolamentari per l'applicazione della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 (Protezione degli animali di affezione e prevenzione del randagismo)".</p>	
	<p>Qualora il cane accalappiato sia già provvisto di microchip e quindi iscritto all'anagrafe canina provinciale l'Associazione, attraverso l'uso del lettore di codici già in dotazione, dovrà identificare l'animale e, dopo la redazione del verbale d'ingresso, contattare il proprietario per effettuare la riconsegna.</p>	
	<p>Qualora il cane sia sprovvisto di microchip dovrà essere contattato il Servizio Veterinario di zona (ASL) per l'applicazione del dispositivo e per l'iscrizione all'anagrafe canina.</p>	
	<p>Qualora l'animale si presentasse ferito o in condizioni tali da far supporre di es-</p>	

sere sofferente, malnutrito ecc o vi sia il sospetto che non sia stato sottoposto alle vaccinazioni eventuali obbligatorie, l'Associazione è tenuta a far intervenire il servizio veterinario pubblico territorialmente (ASL) competente per l'adozione dei provvedimenti del caso.

Qualora il proprietario o detentore del cane non si presenti per il ritiro dell'animale o non sia possibile risalire ad alcun detentore, dovrà essere contattato il Comune di Baselga di Piné affinché l'animale possa essere inviato al canile convenzionato, che comunicherà gli accordi per la consegna con i gestori, o con il soggetto gestore che sarà indicato dal canile. L'Associazione dovrà provvedere a custodire ciascun cane vagante accalappiato garantendo le condizioni di buon trattamento dell'animale previste dal D.P.P. 20-9-2013 n. 23-125/Leg., anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Azienda Provinciale Servizi Sanitari - Servizio Veterinario.

Di norma l'animale accalappiato dovrà essere costantemente custodito presso la struttura comunale attrezzata. Per ragioni di salute, o per particolare indole dell'animale è consentito farlo passeggiare negli spazi esterni al Cantiere comunale. Per ragioni di sicurezza non è consentito farlo passeggiare negli spazi interni del Cantiere comunale. Il conduttore avrà comunque l'obbligo di adottare tutte le cautele atte a evitare che l'animale possa essere di pericolo o possa darsi alla fuga.

All'atto della presa in consegna dell'animale, l'Associazione deve comunicare al Servizio di Polizia Locale, qualora quest'ultimo non ne sia già a conoscenza, data, ora e luogo del rinvenimento dell'animale, nonché le sue caratteristiche; deve altresì comunicare la data dell'eventuale riconsegna al proprietario e le generalità

di quest'ultimo al fine del recupero delle relative spese (Art. 3). I dati relativi alle movimentazioni dei singoli soggetti ospitati sono riportati in apposito registro tenuto dall'associazione Amici Animali Piné APS.

Entro il mese di gennaio di ogni anno l'Associazione dovrà produrre una breve relazione dell'attività svolta nell'anno precedente, dalla quale risulti il numero di cani custoditi e l'eventuale luogo di cattura.

### **Art.3 – Spese di recupero e custodia**

Il Comune di Baselga di Piné, a titolo di rimborso spese per il recupero e la custodia dei cani rinvenuti sul territorio comunale, autorizza l'Associazione a richiedere al proprietario del cane copia del certificato di pagamento, che deve essere eseguito tramite PAGO PA al Comune, prima del rilascio dell'animale.

L'importo complessivo dovuto dal proprietario del cane è così determinato:

- €35 per il recupero e l'ingresso nella struttura comunale.
- €15 giornalieri qualora il cane rimanga in struttura per più giorni.

Il Comune altresì incasserà i proventi dalle multe somministrate dal Corpo di Polizia locale secondo quanto previsto dalla vigente convenzione.

### **Art. 4 – Requisiti**

L'associazione fornirà il servizio con personale di adeguata affidabilità e in numero sufficiente per l'espletamento dell'incarico.

L'Associazione impiegherà nel servizio solo personale iscritto all'Associazione e appositamente assicurato contro danni e/o lesioni cagionate direttamente o indirettamente dagli animali in custodia.

### **Art. 5 - Scadenza, rinnovo e recesso**

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al

31.12.2027.

Il Comune potrà recedere anche prima della scadenza in presenza di gravi e comprovati disservizi verso l'utenza, in caso di mal custodia degli animali ovvero per inadempienza rispetto agli obblighi previsti nella convenzione.

L'Associazione potrà altresì recedere in caso di suo scioglimento o per una comprovata mancanza di personale idoneo all'espletamento del servizio comunicandolo con almeno 6 mesi di anticipo tramite lettera raccomandata o PEC.

#### **Art. 6 – Responsabilità**

L'Associazione, preso in consegna l'animale, deve adottare tutte le cautele, anche in relazione alla taglia e all'indole, al fine di evitare che questi siano un pericolo per gli incaricati della sua cura e della sua alimentazione e che lo stesso sia messo in condizioni di non arrecare danni a terzi e non possa darsi alla fuga.

L'Associazione è responsabile di danni o lesioni cagionate direttamente o indirettamente dall'animale durante il periodo di custodia.

L'Associazione è responsabile di eventuali danni o lesioni cagionate e/o subite del personale dell'Associazione incaricato durante l'espletamento del servizio in oggetto, sollevando il Comune da ogni responsabilità in merito.

#### **Art. 7 - Spese per l'espletamento del servizio**

Il Comune provvederà, entro il 31 dicembre di ogni anno, a versare all'Associazione la somma di € 1.000 per l'espletamento del servizio in oggetto:

- Entro il 31/12/2025 relativamente al servizio prestato nell'anno 2025;
- Entro il 31/12/2026 relativamente al servizio prestato nell'anno 2026;
- Entro il 31/12/2027 relativamente al servizio prestato nell'anno 2027.

#### **Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Associazione Amici Animali Piné APS assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

#### **Art.9 – Codice di comportamento**

Nell'espletamento dell'incarico vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti" approvato con deliberazione giuntale nr. 235 di data 29.12.2022, la cui violazione costituisce causa di risoluzione della presente convenzione.

L'Associazione si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

L'Associazione dichiara di avere preso completa e piena conoscenza del Codice di comportamento sopra richiamato e si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

#### **Art.10 – Registrazione**

Ai fini legali si dichiara la presente convenzione soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Baselga di Piné, lì 23/04/2025

Comune di Baselga di Piné - dott.ssa Tatiana Lauriola -

Associazione Amici Animali Piné APS - Luca Trentini -